



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 del 24.03.2017

COPIA

Oggetto: Mozione: Approvazione della proposta di istituire una Commissione per redigere un regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali mediante la istituzione della De.C.O "denominazione comunale di origine".

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di marzo, nella sede comunale, alle ore 18:30, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

TACCORI MATTEO	P	CRISPONI ANNETTA	P
SECCI MARIA PAOLA	P	MURA IGINO	P
ARGIOLAS ANTONIO	P	MURA MICHELA	P
PETRONIO LAURA	A	USAI GIANLUCA	A
CINELLI MARCO	P	SERRA FRANCESCO	P
DEMEGLIO PAOLA	P	CARDIA MARIA FABIOLA	P
LEDDA IGNAZIA	P	PILI VANINA	P
MUSCAS LUCIANO	P	MEREU MARTINA	A
SCHIRRU GIAN FRANCO	P	PUTZU LUCIA	A
SERRAU MARIO ALBERTO	P	SPIGA MARIO	P
SORO MONICA	P		

Totale Presenti: 17

Totali Assenti: 4

Il Presidente TACCORI MATTEO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Risultano presenti gli assessori: PISU ANDREA - ZANDA ELISEO - RUGGIU NICOLA - SECHI ROSALIA - MARONGIU CLAUDIA - BULLITA MASSIMILIANO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con nota di protocollo n° 1846 del 23.01.2017 i Consiglieri comunali Maria Fabiola Cardia, Mario Spiga, Gianluca Usai, hanno presentato la seguente mozione:

“Approvazione della proposta di istituire una Commissione per redigere un regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali mediante la istituzione della De.C.O "denominazione comunale di origine”

PREMESSO:

“che Le ""Denominazioni Comunali d'Origine (De.C.O.)"" o ""Denominazioni Comunali (De.Co.)"" sono marchi di garanzia nati in seguito alla Legge n° 142 dell'8 giugno 1990, che consente ai Comuni la facoltà di disciplinare, nell'ambito dei principi sul decentramento amministrativo, in materia di valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali.

La Denominazione Comunale è un concreto strumento di marketing territoriale, ma è soprattutto una importante opportunità per il recupero e la valorizzazione delle identità locali. L'Italia, è il “paese dei Comuni” ed ognuno di essi è un'occasione di turismo, di cultura, di sapore e di unicità.

La Denominazione Comunale, è una occasione per la valorizzazione del territorio ma, affinché possa essere davvero efficace, ha esigenze di rigore e scientificità.

Un prodotto Deco non è un "prodotto tipico". Per legge i prodotti tipici e di qualità sono solo quelli a marchio DOP ed IGP regolamentati dal Reg. Ce 510/06 e a marchio STG regolamentato dal Reg. 509/06. Per quanto riguarda i vini si parla invece di DOCG, DOC ed IGT e col nuovo regolamento anche di vini DOP ed IGP. E' bene non sbagliare nelle definizioni o nelle etichette per non incorrere in sanzioni, nonostante i prodotti Deco nella realtà (ma non dal punto di vista normativo) siano veri esempi della tipicità agroalimentare. Un prodotto Deco può diventare prodotto tipico. Il "percorso Deco" è il precursore delle fasi necessarie al riconoscimento di tipicità poichè la Deco abitua i produttori al rispetto di regole ed eventualmente di disciplinari volontari e stimola la cooperazione oltre che il legame tra produttori ed istituzioni territoriali che possono fregiarsi della denominazione IGP ("Carciofo romanesco del Lazio" IGP).

Non tutti i prodotti possono essere a Denominazione Comunale di Origine. In genere lo sono i prodotti ortofrutticoli, agroalimentari, dolciari, gastronomici in genere ed artigianali: non è assolutamente consigliabile l'approccio Deco per prodotti come il vino e l'olio, la cui normativa di riferimento è specifica, stringente e già di per se ne valorizza l'origine. Trattasi di prodotti che possono cioè fregiarsi di un marchio e da questo, unitamente ad azioni di promozione e di marketing mirate, possono ottenere un risultato a livello commerciale e creare nuova economia ed indotto turistico (in quanto fattori di attrazione), ovvero reale valorizzazione del territorio. Per alcuni invece, la Deco può essere anche una tradizione, una festa, una processione, un evento, un "elemento immateriale culturale". Per altri ancora la Deco dovrebbe essere solo una "filosofia", un'idea che non può tradursi in un marchio commerciale. Di fatto, ad oggi, le produzioni De.C.O. risultano centinaia a livello di mere "delibere comunali" e di pregevoli idee di valorizzazione teorica; così come risultano poche decine quelle davvero "esistenti" e commercializzate in quanto tali, da acquistare e gustare in tutto ciò che rappresentano e racchiudono: saperi e sapori originali.

PRESO ATTO CHE

Il noto e compianto enogastronomo e giornalista Luigi Veronelli (1926-2004), inventore del termine e della "filosofia Deco", alla fine degli anni '90 parlava semplicemente di "Denominazioni comunali". Successivamente l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), nel 2000, lanciò il progetto-proposta di legge di iniziativa popolare sulle De.c.o. (Denominazioni Comunali di Origine) con tanto di marchio di riconoscimento, diffusosi poi in tutta Italia ed ancora oggi presente ed utilizzato. La De.c.o. (Denominazione Comunale di Origine) e De.co. (Denominazione Comunale), fanno riferimento ed evidenziano l'importanza rivestita proprio dall'"origine del prodotto", ovvero dal territorio comunale di riferimento. La parola "origine" non si pone in contrasto con la normativa vigente riguardante la Denominazione di origine (DOP e DOC) e l'Indicazione Geografica (IGP e IGT); il progetto dell'ANCI sulle De.c.o. (Denominazioni Comunali di Origine) fu abbandonato probabilmente proprio per le "incomprensioni" e divergenze con il Ministero competente dell'epoca circa presunte incompatibilità della proposta di legge (ma soprattutto delle delibere e regolamenti vari approvati dai comuni interessati), rispetto alla normativa inerente i marchi di qualità e tipicità: "DOP", "IGP", "STG", "DOC", "IGT".

All'epoca probabilmente, non si tenne conto che sarebbe bastato, come oggi invece viene fatto da chi, tecnicamente e professionalmente opera in ambito "De.c.o.", semplicemente non definire (in seno a regolamenti comunali e disciplinari specifici collegati alle delibere comunali) i prodotti Deco come "tipici", "tradizionali" o "di qualità"; così come sarebbe bastato non parlare di "garanzia" e "certificazione" oppure di "migliore qualità del prodotto dovuta alla sua origine". E' bene infatti parlare semplicemente di prodotti "caratteristici" o "locali" i quali hanno "origine in un determinato territorio" e dal quale "non dipendono le loro caratteristiche particolari ovvero le loro peculiarità organolettiche o qualitative"; aspetti squisitamente tecnici che avrebbero probabilmente contribuito a risolvere il problema a monte. Nella realtà sappiamo essere vero proprio il contrario, nel senso che tali prodotti sono effettivamente "tipici", "tradizionali" ed "identitari": ma purtroppo non dal punto di vista normativo; si tratta infatti di prodotti agroalimentari ed artigianali spesso "esclusivi", in quanto emblematici e rappresentativi, di territori, storia, saperi e tradizioni. Infine, a scanso di equivoci, sarebbe bene attribuire con chiarezza al "marchio De.C.o." che si vuole utilizzare, la valenza di "private label" e "marchio collettivo" cioè di marchio di proprietà del Comune e ad uso delle aziende interessate (e mai valenza di "marchio di qualità o di garanzia"). Infine, non è il caso di parlare, come invece erroneamente spesso avviene, di "certificazione" ma eventualmente di "attestazione" e "verifica" della Denominazione Comunale di Origine ovvero di attestazione dell'origine del prodotti, quindi del loro "censimento" e del relativo registro dei produttori; ciò in quanto, di fatto, il Comune (e di riflesso il sindaco) non è un ente di "certificazione".

Un ente di certificazione (come tanti esistenti in Italia) può però validare o certificare i disciplinari tecnici o i regolamenti specifici su ogni singola De.c.o. Le nuove norme sull'etichettatura dei prodotti ed i nuovi orientamenti comunitari "Europa 2020" inerenti alla "Politica Agricola Comunitaria 2014-2020", puntano fortunatamente sempre più a conferire maggiore valore e legittimità all' "origine dichiarata" e soprattutto ai marchi, disciplinari e certificazioni volontari come potrebbero (e potranno) esserlo le De.C.O. a tutti gli effetti.

LEGGI DI RIFERIMENTO

Oggi non esiste una legge o una norma vigente specifica che definisce la Deco. Essendo la Deco di fatto un "percorso" ed uno strumento di sviluppo, un mezzo per il "censimento" delle identità produttive di un territorio comunale, nonché in ultima analisi un "marchio di riconoscimento e di riconoscibilità" di tipo privatistico a supporto del marketing territoriale e della promozione dei prodotti e del territorio da cui provengono. Esistono però diverse norme e leggi che supportano a diversi livelli la Denominazione Comunale di Origine e che hanno consentito di dimostrare dal 2000 in

poi a giuristi vari (come Giuseppe Guarino ed altri) ma soprattutto a Veronelli ed ai suoi "eredi della Deco" (Roberto De Donno, Paolo Massobrio, Gian Arturo Rota, Riccardo Lagorio) la legittimità della Deco stessa e dell'opera dei Comuni attivi in tal senso:

- la L. 8 giugno 1990 n. 142 (e successiva legge del 3 agosto 1999 n. 265) che consente ai comuni la facoltà di disciplinare nell'ambito dei principi sul decentramento amministrativo, la materia della valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali che risultano presenti nelle realtà territoriali.

Sulla scorta delle sentenze della Corte di Giustizia europea del 1991, del 1992 e del 1998 (rispettivamente denominate "Torrone di Alicante", "Exportur" e "Birra Warsteiner") un prodotto Deco può essere inteso anche quale prodotto a marchio ad "indicazione di origine geografica semplice" da tutelare (senza implicazioni di rapporti tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica) e quale prodotto da censire opportunamente e salvaguardare dall'eventuale estinzione in quanto ad alta valenza di biodiversità;

- Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (artt. 3 e 13) e la LEGGE COSTITUZIONALE n. 3 del 18 ottobre 2001, che consentono ai Comuni di tutelare e garantire i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agroalimentari, in quanto rappresentative di un rilevante patrimonio culturale;

- Il D.Lgs. 228/01 (Legge di orientamento in agricoltura) in merito alla tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, per cui il Comune è tenuto a tutelare e a garantire il sostegno al patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione;

- Gli obiettivi della recente Legge 18 gennaio 2011 su "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari" (ex ddl 2260/2010) che prevede, tra l'altro, per i prodotti non trasformati l'indicazione del luogo d'origine ovvero il Paese di produzione e per i prodotti trasformati l'obbligo di indicare il luogo dove è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata.

- Il REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (ETICHETTATURA)

DATO CHE

Le fasi operative per l'applicazione della Denominazione Comunale prevedono:

- Studio del territorio e interviste ai produttori.
- Individuazione dei prodotti tradizionali del territorio.
- Indagine per appurare l'appartenenza del prodotto alla storia del territorio.
- Stesura del disciplinare di produzione.
- Incontri con i produttori, i ristoratori e gli albergatori. Presentazione del Progetto a tutta la cittadinanza e incentivo ad elaborare sinergie per la promozione dello stesso.
- Stesura delle delibere consiliari e giuntali, inclusive del disciplinare di produzione dei prodotti a Denominazione Comunale.
- Studio del marchio e registrazione

APPURATO CHE

secondo i più recenti studi di settore, un numero crescente di consumatori privilegia brevi periodi di vacanza fatta di *percorsi su misura* ai periodi di riposo *tradizionali* da 15 o più giorni e che al tempo stesso si è andata modificando negli anni anche la concezione di turismo: da forma di turismo indefinita o tradizionale – religioso, culturale, di

svago *tout court*-, a quella del turismo enogastronomico che ha assunto negli ultimi cinque anni una identità propria, diventando essa stessa *obiettivo e molla di spostamento*.

Si configura così una sinergia tra settori economici e strategici quali il turismo in senso stretto, con la promozione del territorio attraverso beni non deperibili e l'agricoltura.

Uno studio del territorio usufruibile dal turista enogastronomico deve avere allora come obiettivo quello di mettere in luce gli aspetti più importanti del rapporto tra cibo e natura, ovvero aree attrezzate o attrazioni naturalistiche ed altro ancora, tra cibo e monumenti storici, tra cibo e cultura, tra cibo ed identità dei luoghi. Ciò rappresenta un tutt'uno da presentare al turista enogastronomico.

Secondo dettagliate indagini di settore, la figura del turista enogastronomico risulta essere una tendenzialmente giovane, con un'età compresa tra i 25 e 45 anni, di livello culturale medio-alto, e capacità di spesa elevate. Si tratta perciò di un turista sospinto da curiosità, ma soprattutto che richiede un livello di servizi e opportunità di crescita personale qualificati e qualificanti.

È stato dimostrato che il turista enogastronomico desidera ripetere gli acquisti fatti in vacanza nella propria sede abitativa: egli potenzialmente rappresenta un valido sbocco di mercato, soprattutto per quei prodotti elaborati su piccola scala e che rappresentano la reale identità territoriale di un luogo (esempio più clamoroso del rinato interesse verso le produzioni alimentari locali e artigianali, rappresentative dell'identità e delle tradizioni locali).

Inoltre ciò servirebbe da elemento che rinsaldi il senso di appartenenza ad una comunità e coinvolgerebbe un numero crescente di settori (agricolo, commerciale, della ristorazione) apparentemente slegati, anche con l'aiuto dei canali di informazione e tecnologici oggi a disposizione. Ciò è ancora più vero qualora si prendano in esame altri due elementi di scottante attualità: la **salubrità** ma ancor più la precisa tracciabilità del prodotto. Elementi sui quali le pubbliche amministrazioni non potranno rimanere indifferenti nel prossimo futuro, con tutto beneficio delle micro produzioni locali.

Tutto ciò premesso, ecco perché appare importante comunicare al turista che determinati prodotti sono inscindibilmente legati ad un determinato territorio, ma che è necessario collocare gli stessi in precisi scenari e rimandi turistico-culturali.

Per raggiungere questi obiettivi la Denominazione Comunale è un utile strumento.

RITENENDO

la rigorosa individuazione dei prodotti DE.CO. fondamentale ai fini dell'attuazione della Denominazione Comunale, che viene istituita attraverso una delibera in cui è contenuto anche il disciplinare di produzione.

Il disciplinare può considerarsi una sintesi del dato emerso confrontando la situazione attuale con quella passata. Questo consente spesso di rafforzare il valore di ciò che già esiste, ma non ultimo anche di incentivare la nascita di nuove economie e la reintroduzione di prodotti scomparsi.

Tutto ciò premesso

SI CHIEDE

l'approvazione della proposta di istituire una commissione per redigere un: regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali mediante la istituzione della De.C.O.: denominazione comunale di origine .

specifica che:

le fasi operative per l'applicazione della Denominazione Comunale prevedono:

- Studio del territorio e interviste ai produttori.

- Individuazione dei prodotti tradizionali del territorio.
- Indagine per appurare l'appartenenza del prodotto alla storia del territorio.
- Stesura del disciplinare di produzione.
- Incontri con i produttori, i ristoratori e gli albergatori.
- Presentazione del Progetto a tutta la cittadinanza e incentivo ad elaborare sinergie per la promozione dello stesso.
- Stesura delle delibere consiliari e giuntali, inclusive del disciplinare di produzione dei prodotti a Denominazione Comunale.
- Studio del marchio e registrazione.”

Visto l'articolo 12 del vigente Regolamento del Consiglio comunale che disciplina la trattazione e discussione delle mozioni;

Dato atto che presenta la mozione la Consigliera Cardia Maria Fabiola;

Sentiti nell'ordine i seguenti interventi, come risulta dal verbale integrale della seduta:

Cons. Crisponi Annetta e Muscas Luciano, Presidente del Cons.Taccori Matteo, Cons. Spiga Mario, Assessora Marongiu Claudia, Cons. Crisponi Annetta, Cons. Argiolas Antonio, Cardia Maria Fabiola, Serra Francesco, Muscas Luciano, Mura Michela, Serrau Mario Alberto, Assessore Bullita Massimiliano, Sindaca Secci Maria Paola.

Sentito il Consigliere Muscas Luciano, che ravvisa l'opportunità di un approfondimento in Commissione;

Sentiti ancora gli interventi dell'assessora Marongiu Claudia, dei Consiglieri: Cinelli Marco, Cardia Maria Fabiola, Argiolas Antonio, Mura Igino, Presidente del Consiglio Taccori Matteo, Assessore Bullita Massimiliano, Consigliera, Mura Michela, Sindaca Secci Maria Paola, Consigliera Cardia Maria Fabiola, Presidente del Consiglio, Crisponi Annetta, come risulta dal verbale integrale della seduta;

Dopo ampio confronto, per le motivazioni emerse durante il dibattito

SOSPENDE LA VOTAZIONE DELLA MOZIONE IN ATTESA DI UN APPROFONDIMENTO NELL'APPOSITA COMMISSIONE INTEGRATA CON ESPERTI ESTERNI.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO MATTEO TACCORI

LA SEGRETARIA GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/04/2017 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **07/04/2017** al **22/04/2017** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 07/04/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 22/04/2017

La SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 07.04.2017